



Regolamento per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti della Città Metropolitana di Firenze

Approvato con Atto della Sindaca n. 60 del 31/07/2026

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Presupposti per la concessione del patrocinio
- Art. 4 - Conflitto di interessi
- Art. 5 - Rapporto organico

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 6 - Domanda per l'ammissione al patrocinio legale
- Art. 7 – Tipologie di patrocinio
- Art. 8 - Istruttoria e competenza
- Art.9 - Ammissione al patrocinio legale
- Art.10 - Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi
- Art.11 - Definizione di “conclusione favorevole del procedimento”

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

- Art. 12 - Entità del patrocinio legale
- Art. 13 – Tutela della riservatezza
- Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del "patrocinio legale", definendo condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte della Città Metropolitana di Firenze degli oneri di difesa dei dipendenti dell'Ente stesso, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di contrattazione collettiva afferenti al CCNL Comparto Funzioni Locali vigente.
2. Il regolamento si applica anche al personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali, ai sensi del relativo CCNL.

Art. 2

Principi generali

1. Il patrocinio concerne ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari - ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - ed ai consulenti tecnici, a valere per tutti i gradi di giudizio.
2. La tutela legale opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi, escluso pertanto il caso in cui l'azione sia promossa dall'Ente stesso.
3. Il patrocinio non opera nell'ipotesi di procedimento giudiziario promosso e/o azionato dal dipendente, precisandosi che da tale fattispecie sono tuttavia esclusi i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa o di opposizione a decreto ingiuntivo, nei quali l'opponente è da considerarsi convenuto in senso sostanziale.
4. Il patrocinio legale non può essere concesso a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni, organi consultivi ed enti partecipati, né in favore di collaboratori esterni, tirocinanti, consulenti dell'Ente ovvero a tutti coloro che comunque non siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente medesimo.
5. L'ente assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio anche nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi secondo l'attuale disciplina contrattuale.

Art. 3

Presupposti per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio legale è subordinata alla verifica circa la sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:

a) diretta ed inequivocabile connessione dei fatti o atti contestati al dipendente all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali (rapporto organico – v. succ. art. 5);

b) assenza di conflitto di interesse con l'Ente (conflitto di interessi – v. succ. art. 4);

c) tempestività dell'istanza di cui al successivo art. 7.

d) scelta del difensore e/o del consulente;

2. La verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente deve essere svolta tramite apposita istruttoria di competenza dell'Avvocatura dell'Ente.

Art. 4

Conflitto di interessi

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione ed ai fatti noti al momento della presentazione della istanza di ammissione al patrocinio, esclusa quindi ogni valutazione prognostica circa l'esito del procedimento giudiziario oggetto della richiesta di patrocinio.

2. Si configura un conflitto di interessi allorché il dipendente abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento trascurando o disattendendo il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente e, in ogni caso, quando la difesa dell'interessato non sia corrispondente alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del singolo caso concreto, possono essere indici sintomatici della sussistenza del conflitto di interessi i seguenti casi:

a) individuazione dell'Ente quale persona offesa del reato contestato al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio od in qualunque altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;

b) costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale oggetto della richiesta di patrocinio;

c) quando il procedimento penale, civile o contabile sia azionato su istanza dell'Ente;

d) nel caso di procedimenti penali in cui si contestano reati contro la Pubblica Amministrazione;

e) nel caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato per lo stesso fatto o atto contestato in sede giudiziaria;

f) qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'amministrazione oppure estraneità dell'Ente rispetto all'agire del dipendente.

4. Al fine della valutazione in ordine alla sussistenza o meno di conflitto di interessi verrà costituito

un gruppo di lavoro presieduto dal Segretario Generale e composto dal Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, dal Dirigente delle Risorse Umane e dal Dirigente dell'ufficio del soggetto richiedente il patrocinio, che esprimerà il proprio parere, su ogni istanza che sia presentata all'Ente.

Art. 5

Rapporto organico

1. In ordine alla presenza di un nesso causale tra le funzioni esercitate ed i fatti o gli atti giuridicamente rilevanti contestati, deve essere accertata la diretta connessione fra questi con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente.
2. Il patrocinio legale può essere concesso solo per atti o fatti posti in essere in nome e per conto dell'Ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e che siano dunque imputabili direttamente all'Amministrazione.
3. Non è concedibile il patrocinio legale per la tutela di interessi esclusivi e personali del solo dipendente.

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 6

Domanda per l'ammissione al patrocinio legale

1. Il dipendente, ove intenda avvalersi della tutela legale, deve inoltrare all'Avvocatura dell'Ente istanza di ammissione al patrocinio legale, utilizzando il modello appositamente predisposto, tempestivamente rispetto alla notifica del primo atto che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile a suo carico e comunque entro i 30 giorni dalla notifica dell'atto o dalla notizia. All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.
2. L'istanza suindicata deve contenere:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio con indicazione dell'atto da cui promana il giudizio e di ogni informazione e documento utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
 - b) la preferenza tra una delle due opzioni indicate al successivo art. 7 e quindi l'ipotesi di assunzione, diretta o indiretta, degli oneri difensivi indicando, in tale ultimo caso, il legale di fiducia (e l'eventuale consulente), subordinato al gradimento da esprimere da parte dell'Avvocatura dell'Ente, e fornendo, in tale ultimo caso, il preventivo delle spese legali e peritali che potranno essere sostenute nei diversi gradi di giudizio, subordinato al vaglio di congruità;
 - c) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 DPR n. 445/2000, di non

aver stipulato polizze assicurative per la tutela legale che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. In tale ultimo caso, l'istante dovrà rendere dichiarazione di impegno a restituire l'importo ricevuto dall'Ente allo stesso titolo, qualora percepisse un rimborso delle spese legali e/o peritali dall'Assicurazione;

d) la dichiarazione dell'istante di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto con particolare riguardo agli articoli di cui al TITOLO III, titolato "*Condizioni economiche*".

3. L'adempimento di cui sopra costituisce un onere esclusivo del dipendente e il mancato rispetto impedirà quindi a quest'ultimo di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale.

4. Ai fini dell'attivazione della polizza Tutela Legale, tutta la documentazione sopra descritta deve essere trasmessa, a cura del dipendente, anche all'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, contestualmente alla trasmissione all'Avvocatura.

Art.7

Tipologie di patrocinio

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente dell'Ente, si possono verificare due diverse ipotesi:

A) assunzione diretta degli oneri difensivi: l'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, ove sia in grado di poter - fin da subito - escludere un'ipotesi di conflitto di interesse, assume ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere lo stesso da un legale di comune fiducia, con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico ove necessario; ciò consente all'amministrazione di poter individuare una strategia comune per l'atto o fatto accaduto; per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'Avvocato e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;

B) assunzione indiretta degli oneri difensivi: qualora il dipendente intenda nominare un legale o un consulente tecnico di propria fiducia, il nominativo deve essere, nei termini indicati all'art. 6, comunicato all'Ente affinché possa esprimere il comune gradimento. Dovrà altresì essere trasmesso un preventivo formulato dal professionista incaricato, allo scopo di consentire all'ente di esprimere il proprio giudizio di congruità. L'Ente assumerà gli oneri

difensivi solo in caso di conclusione definitiva e favorevole del procedimento, nei termini di cui al successivo art. 12. In caso di procedimenti per responsabilità amministrativo contabile è possibile solo l'assunzione indiretta degli oneri difensivi.

2. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza richiedere il previo gradimento dell'Ente. In tale ipotesi, anche ove vi sia la definitiva conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri difensivi restano sempre ed interamente ad esclusivo carico del dipendente.

3. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata alla spesa di **un solo legale**, la cui scelta deve avvenire **preferibilmente** nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti; in caso di libera scelta di un legale al di fuori del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, l'Ente non corrisponderà le eventuali spese di domiciliazione e di trasferta che in tal caso verranno sostenute dal dipendente.

Art. 8

Istruttoria e competenza

1. Ricevuta l'istanza di cui al precedente articolo, l'Avvocatura dell'Ente svolge l'istruttoria e, anche acquisendo ogni valida informazione da terzi o da altre Direzioni dell'Ente ove ritenuto necessario, verifica la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 3 per la concessione del patrocinio. Può esprimere il suo motivato diniego in tempo utile per consentire al richiedente la propria difesa; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, salvo quanto previsto all'art. 9 comma 1 lett. b).

2. La concessione o il diniego del patrocinio legale sono decisi e comunicati dall'Avvocatura dell'Ente.

3. La stessa Avvocatura dovrà trasmettere all'Ufficio Assicurazioni la comunicazione di concessione o diniego del patrocinio, nonché il gradimento del legale e il parere di congruità sul preventivo, tempestivamente, ai fini della trasmissione al Broker e alla Compagnia assicurativa.

Art. 9

Ammissione al patrocinio legale

1. L'Avvocatura dell'Ente dispone la concessione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

a) valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente regolamento: tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, conceda il patrocinio.

b) valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente regolamento:

tale ipotesi ricorre ove l'Ente, solo successivamente alla conclusione favorevole del procedimento giudiziario che ha riguardato il dipendente, compia, a seguito della trasmissione del provvedimento favorevole, una rivalutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio, con particolare riguardo al requisito dell'assenza di conflitto di interessi nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto. È sempre tuttavia necessario che il soggetto interessato abbia comunicato, sin dall'inizio, l'apertura del procedimento nei propri confronti, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente regolamento. In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento di diniego dell'istanza di patrocinio legale non è di per sé preclusivo per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, risultando tuttavia necessaria, accertata ex post la sussistenza dei presupposti, la concessione espressa della tutela legale.

Art. 10

Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi

1. Nel caso di assunzione indiretta degli oneri di difesa, a conclusione favorevole del procedimento giudiziario, il pagamento degli oneri difensivi può essere effettuato solo a favore del dipendente su istanza espressa dell'interessato all'Avvocatura dell'Ente recante in allegato la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento favorevole;

b) parcella analitica quietanzata dall'Avvocato, in coerenza con il preventivo rilasciato al dipendente obbligatoriamente prima dell'inizio della fase difensiva ed assentito dall'amministrazione, e parcella analitica quietanzata dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte incaricato;

c) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

d) dichiarazione di essere consapevole ed a conoscenza del fatto che, in caso di sentenza definitiva sfavorevole, anche in riforma di precedenti pronunce favorevoli, l'Avvocatura dell'Ente provvederà a ripetere nei suoi confronti tutti gli oneri difensivi precedentemente corrisposti per il patrocinio legale.

2. Il pagamento degli oneri difensivi viene effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. L'istanza per il pagamento degli oneri difensivi e la documentazione descritta al primo comma del

presente articolo deve contestualmente essere trasmessa anche all'Ufficio assicurazioni ai fini della richiesta di rimborso alla Compagnia assicurativa. Analogamente, in caso di assunzione diretta degli oneri difensivi, l'Avvocatura deve trasmettere all'Ufficio assicurazioni tutta la documentazione necessaria (copia del provvedimento favorevole e notula quietanzata dall'Avvocato) ai fini della richiesta di rimborso alla Compagnia assicurativa. In entrambi i casi di assunzione diretta e indiretta degli oneri difensivi, la Compagnia assicurativa rimborserà le spese legali sostenute direttamente all'Ente.

4. Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo; pertanto coloro che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all'Amministrazione l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art. 11

Definizione di "conclusione favorevole del procedimento"

1. Ai fini del pagamento degli oneri difensivi si intende per "*conclusione favorevole del procedimento*", in materia penale, la fattispecie in cui intervenga:

- a) provvedimenti di archiviazione delle indagini preliminari o di non luogo a procedere che abbiano valore di cosa giudicata, per infondatezza della notizia di reato, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché per remissione di querela;
- b) sentenza di assoluzione piena con le formule di cui all'art. 530 c.p.p..

Non danno titolo al pagamento degli oneri difensivi le pronunce di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, patteggiamento), ovvero tutti i casi di estinzione del reato per oblazione, messa alla prova e prescrizione, escluse in tale ultima ipotesi, le sentenze di estinzione del reato per prescrizione rese nel secondo grado di giudizio, a fronte di una pronuncia di assoluzione piena in primo grado, le quali danno pertanto diritto al rimborso. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria o non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2. In materia civile si ha conclusione favorevole del contenzioso allorché il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

3. In materia contabile si intende concluso favorevolmente il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave del dipendente in violazione dei suoi obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.
4. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa eventualmente anticipati o sopportati direttamente dall'amministrazione. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente.
5. L'Amministrazione, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese tutela giudiziaria" (o equivalenti diciture).

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 12

Entità del patrocinio legale

1. L'entità degli oneri difensivi e di quelli peritali non può superare i parametri ministeriali minimi vigenti, propri di ciascuno scaglione di pertinenza, fatta salva la ricorrenza dei presupposti espressamente previsti dalla normativa di riferimento.
2. Gli oneri difensivi e quelli peritali sono di regola limitati a quelli necessari per il pagamento di un solo difensore ed un solo consulente di parte, quest'ultimo ove necessario, potendo tuttavia l'Ente valutare, in ragione della complessità del giudizio e della specialità delle materie trattate, e previa richiesta espressa dell'interessato, di concederli per un ulteriore difensore e/o consulente.
3. In ogni caso, ai fini della liquidazione degli oneri difensivi e peritali, l'ente può richiedere l'attestazione di congruità del competente Ordine Professionale.

Art. 13

Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché consegnato in copia a ciascun dipendente.
2. L'Amministrazione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la

relativa raccolta dati è finalizzata:

- a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza;
- ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio "tutela legale" presso Compagnie di Assicurazione, così come prescrivono i vigenti CCNL, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 riguardanti i rischi professionali del personale addetto alla progettazione, direzione lavoro, collaudo ed agli obblighi di sicurezza.

3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, ciò potrebbe comportare l'eventuale non accoglimento della medesima.

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

6. Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Avvocatura; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale dell'Ente medesimo.

7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di patrocinio pervenute all'Ente successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
2. La disciplina del rimborso delle spese legali si applica anche agli eredi del dipendente eventualmente deceduto, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate dai contratti collettivi di riferimento.